


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1988, n. 3.

Modifica della legge regionale 17 luglio 1986, n. 27: «Definizione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le commissioni di concorso nelle Unità socio sanitarie locali» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1988, n. 4.

Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonché negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle Unità socio sanitarie locali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 6.

Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 7.

Norme transitorie per la nutrizione enterale a domicilio. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1988, n. 8.

Proroga fino al 31 marzo 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1988 autorizzato con legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1988, n. 9.

Misure urgenti per l'adeguamento della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti e per la gestione del Catasto regionale dei rifiuti Pag. 8

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11: «Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni» Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 2.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 22: «Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime colpite da calamità naturali verificatesi in Lombardia nel mese di luglio 1987» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 4.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1988 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 5.

Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo sanitario nazionale Pag. 11

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 6.

Modifica all'art. 18 (rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano regionale delle aree protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 7.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 31, concernente: «Piano territoriale regionale». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 8.

Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 9.

Proroga del termine dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1988. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 10.

Composizione dell'Ufficio di direzione dell'Unità socio sanitaria locale Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1988, n. 11.

Modifica alla legge regionale 19 luglio 1982, n. 43: «Istituzione delle Comunità montane» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 12.

Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimento Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 13.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1982, n. 23: «Determinazione dell'indennità di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 14.

Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 15.

Disposizioni transitorie in materia di laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico Pag. 20

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 16.

Modifica all'allegato 1 della legge regionale 29 giugno 1987, n. 19, concernente: «Programma annuale di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti» Pag. 21

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 9.**

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente: «Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento» Pag. 21

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 2.**

Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-85 Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1988, n. 3.

Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7: «Interventi di emergenza per calamità naturali nel settore dell'edilizia popolare» Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, recante norme in materia di servizio di tesoreria della provincia autonoma di Bolzano Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Modifiche all'ordinamento del personale Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 22 febbraio 1988, n. 6.

Provvedimenti a favore dell'assistenza di base ed agli anziani nella provincia di Bolzano Pag. 27

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 18.**

Modifica all'art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e norme di attuazione (Trasporti) Pag. 28

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 11.**

Modifica alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 — Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale — Biennio 1983-1984 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 12.

Modifica alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14 — Ordinamento della struttura organizzativa della Regione. Pag. 29

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 13.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e annesso bilancio pluriennale 1988-1990 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 14.

Art. 53, quinto comma della legge regionale 3 marzo 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1987. Pag. 30

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 14 aprile 1988, n. 9.**

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 del termine di cui all'art. 5, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, concernente: «Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1988, n. 10.

Costituzione in comune autonomo della frazione Massa di Somma del comune di Cercola in provincia di Napoli. Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1988, n. 3.

Modifica della legge regionale 17 luglio 1986, n. 27: «Definizione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le commissioni di concorso nelle Unità socio sanitarie locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici di concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità socio sanitarie locali, espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono dovuti i seguenti compensi lordi:

- a) L. 600.000 per i concorsi a posti di personale laureato di posizione funzionale apicale;
- b) L. 500.000 per i concorsi a posti di personale laureato esclusi quelli della posizione funzionale apicale;
- c) L. 400.000 per i concorsi a posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla successiva lettera d);
- d) L. 300.000 per i concorsi a posti di personale addetto a mansioni elementari.

Quando i candidati presenti alla prima prova di esame siano in numero superiore a cento, ma inferiore a duecento, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a duecento, ma inferiori a trecento, l'assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le trecento unità, l'assegno integrativo è di L. 300.000.

In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, il compenso così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni indicate nella presente legge, spettano altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le presenti indennità sono forfettarie della prestazione resa e quindi non si dà in ogni caso luogo al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario.

Ai membri delle commissioni di concorso è data facoltà di fruire del servizio di mensa previsto dalla Unità socio sanitaria locale per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e con le stesse modalità e costi.

Art. 2.

Nel periodo transitorio previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, le spese derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle Unità socio sanitarie locali che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.

Art. 3.

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 luglio 1986, n. 27, sono abrogati.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 gennaio 1988

BELTRAMI

88R0518

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1988, n. 4.

Determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti le commissioni di esame e di selezione presso le scuole per operatori sanitari, nonché negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti delle Unità socio sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 4 del 27 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti ed al segretario delle commissioni istituite per gli esami finali, di passaggio e di selezione nei corsi di base per operatori sanitari, attivati presso le Unità socio sanitarie locali della Regione, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, è corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza di L. 50.000.

I compensi negli esami di valutazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalle Unità socio sanitarie locali o dalle Regione sono corrisposti in modo forfettario e determinati con specifico riferimento al ruolo ed alle tabelle di riferimento di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, integrato dal decreto ministeriale 10 febbraio 1984, nella seguente misura:

- a) Ruolo sanitario: Tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- Ruolo professionale: Tabelle A, B, C, D;
- Ruolo tecnico: Tabelle A, B, C;
- Ruolo amministrativo: Tabella A - quadro 1° L. 250.000
- b) Ruolo sanitario: Tabella H;
- Ruolo professionale: Tabella E;
- Ruolo amministrativo: Tabella A - quadro 2° L. 150.000

- c) Ruolo sanitario: Tabella I - quadro 1°
 Tabelle L, M;
 Tabella N - quadro 1°
 Profilo professionale:
 educatore professionale
 Tabella D;
 Tabella E;
 Ruolo amministrativo: Tabella B; L. 100.000
- d) Ruolo sanitario: Tabella I - quadro 2°
 Tabella N - quadro 2°
 Ruolo tecnico: Tabelle F, G;
 Profilo professionale:
 ausiliario socio sanitario
 Ruolo amministrativo: Tabelle C, D. L. 75.000

I compensi di cui al 1° comma del presente articolo sono attribuiti altresì ai componenti delle commissioni nelle scuole gestite da privati.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni di cui al precedente art. 1 competono altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

Il compenso corrisposto è esaustivo della prestazione resa e quindi non dà luogo, in ogni caso, al pagamento di eventuali ore di lavoro straordinario.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento delle commissioni esaminatrici sono a carico dell'ente gestore dei corsi e devono essere impegnate contestualmente al provvedimento di nomina dei componenti; ciascun ente gestore provvederà ad assumere sul proprio bilancio le spese relative.

Art. 5.

La copertura delle spese relative ai corsi per operatori sanitari gestiti dalle Unità socio sanitarie locali è assicurata con la quota del Fondo sanitario di parte corrente assegnata dallo Stato a destinazione indistinta.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 19 gennaio 1988

BELTRAMI

88R0519

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 52 del 21 settembre 1987, la Regione è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui contratti a pareggio dei disavanzi degli anni 1980-81-82-83-84-85 per un importo massimo di lire 150 miliardi.

Per fare fronte all'onere della predetta operazione la Regione è autorizzata ad assumere nuovi mutui per un importo in linea capitale corrispondente al residuo debito dei mutui estinti.

I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi, e per una durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

In conseguenza dei movimenti finanziari di cui ai commi precedenti, vengono istituiti sul bilancio 1988 appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

Entrate: Provento dei mutui stipulati per l'estinzione anticipata dei precedenti mutui a pareggio del bilancio.

Spesa: Quota capitale per l'estinzione anticipata di precedenti mutui a pareggio del bilancio.

Agli eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei mutui si farà fronte con le disponibilità dei capitoli n. 10030 e n. 13040 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 gennaio 1988

BELTRAMI

88R0520

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 6.

Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito della legge

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze legislative ed amministrative, può avvalersi di consulenze, conferire incarichi e richiedere pareri a persone ed enti estranei all'amministrazione:

a) per lo studio e la ricerca in ordine a problemi di particolare rilievo scientifico, economico, tecnico, organizzativo e legislativo;

b) per la soluzione di problemi e l'apprestamento di progetti richiedenti specifiche competenze professionali;

c) per l'esplicazione a tempo limitato di funzioni ad alta specializzazione;

a condizione che la professionalità richiesta non consenta di utilizzare il personale regionale ovvero che l'urgenza dell'espletamento della collaborazione e l'assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari all'espletamento della stessa non consenta l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, ovvero ancora quando il personale regionale in possesso della professionalità richiesta sia impegnato in attività non altrimenti espletabili.

2. Non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni di cui all'art. 2:

a) a persone che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione regionale;

b) a chi abbia in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interesse con la Regione nella specifica materia;

c) a parenti o affini entro il terzo grado di amministratori regionali;

d) ai membri degli organi regionali di controllo e della commissione di controllo sugli atti della Regione;

e) ad ex dipendenti di amministrazioni pubbliche, collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

f) ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la regione Piemonte.

Art. 2.

Forme della collaborazione

1. Le modalità di espletamento della collaborazione richiesta a persone ed enti estranei all'amministrazione regionale possono essere configurate esclusivamente in una delle seguenti forme:

1) «progettazioni», sia tecniche che economiche;

2) «consulenze» su argomenti specifici;

3) «ricerche», su temi, argomenti e problemi specifici;

4) «incarichi» a tempo limitato, in relazione alla realizzazione di obiettivi specifici o per periodi di tempo non superiori a tre esercizi finanziari.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Le deliberazioni relative alle collaborazioni di cui agli articoli precedenti sono adottate dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti, sentiti i responsabili di settore interessati.

2. I suddetti stanziamenti sono fissati in sede di formulazione del bilancio annuale sulla base di piani previsionali predisposti ed approvati, sentita la commissione programmazione e bilancio, della giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

3. I piani previsionali di cui al precedente comma dovranno essere rapportati a periodi almeno annuali ed indicare le linee essenziali ed il programma delle collaborazioni da affidare per almeno il 70% degli stanziamenti da inserire nel bilancio.

4. Il programma delle collaborazioni di cui al comma precedente, prima dell'approvazione da parte della giunta regionale, è discusso con le organizzazioni sindacali, unitamente ai risultati delle collaborazioni affidate nell'anno precedente, al fine di verificarne l'impatto con l'organizzazione del lavoro delle strutture regionali aventi competenza nelle materie oggetto delle collaborazioni medesime.

5. Nelle deliberazioni di cui al 1° comma debbono essere determinati:

1) le specifiche ragioni in merito alla necessità del conferimento della collaborazione;

2) l'oggetto della collaborazione;

3) le condizioni, le modalità ed i termini temporali per l'espletamento della stessa;

4) la forma con la quale ne saranno resi pubblici i risultati;

5) le modalità di pagamento;

6) il relativo onere e la spesa da impegnarsi;

7) gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi, il cui schema in ogni caso prevederà dettagliatamente e compiutamente il programma di svolgimento delle prestazioni oggetto della medesima, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno la necessità della collaborazione.

6. Le deliberazioni di cui al 1° comma dovranno essere corredate da un dettagliato *curriculum vitae* della persona ovvero da una descrizione dell'oggetto sociale e delle principali attività realizzate dalla società o ente cui si voglia affidare la collaborazione, nel quale dovranno essere evidenziate le peculiari competenze ed esperienze tecnico-professionali.

7. Quando la collaborazione si configuri in una delle forme di cui al precedente art. 2, nn. 1, 2 e 3, il contratto deve stabilire in quale forma il soggetto incaricato della medesima deve rassegnare all'amministrazione committente il risultato delle proprie prestazioni.

8. Nell'affidamento delle collaborazioni di cui alla presente legge l'amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalità necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, potrà avvalersi di:

a) Enti strumentali della Regione e società a prevalente partecipazione regionale;

b) Università e Politecnico;

c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;

d) Enti e Organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;

e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente.

9. L'amministrazione non può procedere all'affidamento di collaborazioni a dipendenti di enti pubblici se non dopo aver acquisito l'assenso scritto dell'ente di appartenenza dei medesimi, al quale dovranno essere preventivamente comunicati l'oggetto della collaborazione, nonché le condizioni e le modalità ed i termini temporali per l'espletamento della stessa.

Art. 4.

Progettazioni

1. Le progettazioni possono riguardare sia la redazione di progetti di opere pubbliche di competenza della Regione, o per le quali la Regione assuma le vesti di stazione appaltante per conto di altri enti pubblici, sia la stesura di perizie tecniche, sia la definizione di programmi e progetti di natura economico-finanziaria, organizzativa, paesaggistica, urbanistica e più in generale di riassetto territoriale, comunque di competenza regionale.

2. Gli incarichi per lo svolgimento delle progettazioni di cui al precedente comma saranno affidati ad esperti iscritti in albi professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali ovvero a società o enti in possesso di specifica competenza in materia.

Art. 5.

Consulenze

1. Le consulenze sono lo strumento di cui la Regione si avvale per lo studio di singoli e specifici problemi di interesse regionale, la cui complessità presupponga la necessità di avvalersi di esperti particolarmente qualificati e specializzati, nonché in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali non riscontrabili tra il personale regionale.

Art. 6.

Ricerche

1. La ricerca è affidata dall'amministrazione ad enti, istituti ed esperti, aventi particolari ed elevate conoscenze tecniche, ogni qualvolta occorra procedere allo studio approfondito di tematiche o di settori di

attività per i quali sia necessario disporre di dati tecnici, di analisi specialistiche, di informazioni, di riscontri puntuali, di verifiche e controlli o di altri elementi non utilmente ottenibili con altro mezzo.

2. Nella deliberazione di affidamento della ricerca e nella relativa convenzione, oltre alla definizione dei rapporti fra il ricercatore e l'amministrazione committente in ordine alla utilizzazione dei risultati della ricerca stessa, anche sotto il profilo dei diritti di autore, dovranno essere specificatamente disciplinate le modalità di coordinamento fra l'attività del ricercatore e quella delle strutture regionali cui tale forma di collaborazione è di supporto o connessa.

Art. 7.

Incarichi

1. Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso, ai sensi dell'art. 85, quinto comma, dello statuto della regione Piemonte, il conferimento di incarichi a persone estranee all'amministrazione in possesso di peculiari, notorie e comprovate esperienze e competenze professionali, la cui durata non può eccedere i tre esercizi finanziari.

2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene adottato dalla giunta regionale, sentita la commissione programmazione e bilancio.

3. L'espletamento delle funzioni oggetto dell'incarico dovrà consentire, oltre che il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nell'atto deliberativo di cui al comma precedente, anche l'aggiornamento professionale ed un maggiore arricchimento delle capacità professionali del personale regionale.

4. A tale fine il destinatario dell'incarico dovrà svolgere il medesimo in stretto raccordo con le strutture regionali alle cui attribuzioni sono connesse le materie oggetto dell'incarico e garantire una presenza presso le medesime la cui entità e le cui modalità saranno stabilite nella deliberazione di affidamento e nella relativa convenzione.

Art. 8.

Compensi

1. I compensi per le collaborazioni di cui alla presente legge devono essere stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate da enti, istituti ed organismi di cui all'ottavo comma del precedente art. 3; in mancanza delle predette tariffe i compensi sono commisurati all'oggettiva entità della prestazione.

Art. 9.

Informazione

1. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta del consiglio regionale delle deliberazioni relative a collaborazioni previste dalla presente legge e dagli stessi adottate.

2. La giunta regionale, preventivamente alla loro adozione, dà informazione alle organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.

3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni a carattere pluriennale.

Art. 10.

Collaborazioni istituzionali

1. La Regione, nel quadro dei rapporti istituzionali con gli altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, con gli enti strumentali regionali e con le Società a prevalente partecipazione regionale, può attuare collaborazioni anche poliennali a fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza, sia partecipando alla costituzione di entità giuridiche apposite volte a realizzare forme di intervento nuove nei settori della ricerca e delle sue applicazioni operative.

2. I piani di collaborazione fra l'amministrazione e tali enti sono adottati dalla giunta regionale nel rispetto degli obiettivi definiti con il piano regionale di sviluppo.

3. Nei provvedimenti di attribuzione degli incarichi o di approvazione delle collaborazioni verranno definite le modalità di partecipazione della Regione ai costi delle ricerche ed iniziative, in relazione sia agli obiettivi finalizzati delle stesse sia ai benefici indotti che ciascun ente partecipante potrà trarre dalla collaborazione da realizzare.

Art. 11.

Oneri finanziari

1. Le spese relative alle collaborazioni di cui alla presente legge sono imputate esclusivamente all'interno dell'area di attività, in capitoli successivi aventi le seguenti denominazioni:

1) spese per progettazioni tecniche, economico-finanziarie, organizzative, paesaggistiche, urbanistiche e di riassetto territoriale e per la stesura di perizie tecniche;

2) spese per consulenze per lo studio di specifici problemi di interesse regionale;

3) spese per ricerche;

4) spese per collaborazioni istituzionali con enti e istituti pubblici, con gli enti strumentali della Regione e con le società a prevalente partecipazione regionale;

5) spese per incarichi per lo svolgimento di funzioni richiedenti elevata qualificazione o per l'esplicazione straordinaria di mansioni specializzate.

Gli stanziamenti annuali dei capitoli suddetti sono stabiliti in base ai piani previsionali di cui al precedente art. 2.

2. È fatto divieto di utilizzare, per il pagamento di somme ai titoli di cui sopra, altri capitoli di spesa se non per espressa disposizione legislativa.

Art. 12.

Norma finale

1. La legge regionale del 6 novembre 1978, n. 65, è abrogata, come qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

2. Sono altresì abrogate la legge regionale del 29 dicembre 1981, n. 54 e la lettera f) dell'art. 31, primo comma, della legge regionale del 23 gennaio 1984, n. 8.

3. Costituendo la presente legge disciplina generale della materia ogni deroga legislativa alla stessa va assunta in modo espresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 gennaio 1988

BELTRAMI

88R0521

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 7.

Norme transitorie per la nutrizione enterale a domicilio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 3 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge ha lo scopo di sperimentare la nutrizione enterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale nutrizione, che si effettua tramite sonda posizionata a diversi livelli del tubo

gastroenterico, è indispensabile alla sopravvivenza, al fine di garantire loro, anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vita le prestazioni necessarie.

La sperimentazione avrà durata biennale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità all'alimentazione normale. Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale, nei periodi intervallati tra cicli terapeutici.

La nutrizione enterale a domicilio può essere realizzata anche nei confronti di soggetti non più autosufficienti, di norma pazienti preterminali, condizione che uno dei familiari, ovvero altra persona dal paziente indicata, assuma un ruolo vicariante nell'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge per i soggetti autosufficienti.

La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al 1° comma, ovvero dai familiari o dalle persone designate dal paziente in caso di soggetti non autosufficienti.

A tal fine, l'Unità socio sanitaria locale di appartenenza del soggetto garantirà la messa a disposizione della dotazione strumentale infermieristica e farmacologica necessaria, secondo le indicazioni del servizio di dietetica di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Servizio di dietetica

La nutrizione enterale a domicilio viene realizzata sotto la responsabilità del servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette dell'Unità socio-sanitaria locale di Torino VIII cui sono affidati anche l'addestramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona dal paziente indicata nel caso di soggetti non autosufficienti e l'assistenza medica specializzata a domicilio.

Art. 4.

Corso di addestramento

L'Unità socio sanitaria locale Torino VIII provvederà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del responsabile del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base sentito il responsabile del servizio di dietetica, ad organizzare le modalità del corso di addestramento dei pazienti, ovvero del familiare o altra persona indicata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti.

Art. 5.

Richiesta di ammissione al corso

Le richieste di ammissione al corso di addestramento del paziente, ovvero del familiare o altra persona designata dal paziente nel caso di soggetti non autosufficienti, devono essere presentate al responsabile del servizio di dietetica.

Relativamente ai soggetti in condizione di autosufficienza le domande devono indicare, oltre le generalità del paziente, quelle dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

Relativamente ai soggetti in condizione di non autosufficienza, le domande devono indicare le generalità del familiare ovvero di altra persona designata dal paziente, che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dalla persona che intende assisterlo e dal paziente.

La valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del Servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del corso, accerta l'idoneità del paziente e/o dell'eventuale assistente ad effettuare la nutrizione enterale domiciliare.

Art. 6.

Obblighi del servizio sanitario

L'Unità socio-sanitaria locale Torino VIII deve garantire che presso l'Ospedale Molinette possano essere sempre messi immediatamente a disposizione dei pazienti in trattamento domiciliare specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistito.

Il servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette deve concordare i giorni e gli orari della effettuazione della nutrizione enterale, dandone avviso al coordinatore del distretto competente per territorio o, in mancanza, al responsabile del servizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente.

I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando, inoltre, eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

I pazienti devono segnalare al servizio di dietetica qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidente, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'Ospedale in cui è ricoverato il paziente di prendere immediato contatto con il servizio di dietetica dell'Ospedale Molinette per l'adozione dei rimedi più idonei.

Art. 7.

Obblighi dei pazienti

I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al «controllo tecnico-clinico» predisposto dal servizio stesso.

I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

Art. 8.

Interruzione al trattamento

Il responsabile del servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente e/o familiare o altra persona indicata dal paziente, nel caso di soggetti non autosufficienti, può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare.

Art. 9.

Obblighi assicurativi

L'unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che tale rischio non sia coperto in sede di fornitura del materiale.

Art. 10.

Rapporti

Di ciascun caso trattato il responsabile del servizio di dietetica redigerà un rapporto dettagliato, da inoltrarsi al responsabile del servizio assistenza sanitaria integrativa di base dell'Unità socio sanitaria locale Torino VIII e al coordinatore del distretto o, in mancanza, al responsabile del Servizio di assistenza sanitaria di base dell'Unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente.

Ogni semestre l'Unità socio sanitaria locale Torino VIII, d'intesa con l'Unità socio sanitaria locale di residenza del paziente, redigerà un rapporto su ciascun caso all'assessorato alla sanità, che provvederà a rimmetterlo al Ministro della sanità.

Art. 11.

Sospensione della sperimentazione

La sperimentazione di cui alla presente legge potrà essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'Unità socio-sanitaria locale Torino VIII, sentite le Unità socio sanitarie locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con la stessa procedura la giunta regionale può per gravi motivi, sentita l'Unità socio-sanitaria locale Torino VIII e le Unità socio-sanitarie locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione.

La giunta regionale con l'apposita deliberazione, darà atto che il trattamento verrà immediatamente proseguito in ambito ospedaliero.

Art. 12.

Esito della sperimentazione

Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione l'U.S.S.L. TO VIII trasmetterà all'assessorato regionale alla sanità una relazione complessiva di valutazione della sperimentazione, tenendo conto dei rapporti già trasmessi ai sensi del precedente art. 10.

Sulla base delle risultanze acquisite, la Regione Piemonte deciderà in ordine alle seguenti opportunità:

- a) avvio a regime del trattamento nell'ambito della normativa concernente il piano socio-sanitario regionale;
- b) approvazione di apposita legge di proroga del trattamento;
- c) adozione di specifico provvedimento da parte della giunta regionale con il quale, sentita la commissione consiliare competente, viene dichiarata esaurita la sperimentazione al termine del biennio.

Degli esiti della sperimentazione verrà data segnalazione al Ministro della sanità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 gennaio 1988

BELTRAMI

88R0522

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1988, n. 8.

Proroga fino al 31 marzo 1988 dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1988 autorizzato con legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dalla legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2, per l'esercizio provvisorio per l'anno 1988 è prorogato al 31 marzo 1988.

2. A parziale modifica di quanto indicato nell'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1988, n. 2, la giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto, ad esercitare provvisoriamente fino a quando

non sia approvato per legge e non oltre la data indicata dal comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione e le norme contenute nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale, in conformità alla disciplina dettata dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

3. Non vengono poste limitazioni all'utilizzazione degli stanziamenti derivanti da assegnazioni dello Stato destinati a scopi specifici.

4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa alle note di variazione approvate dalla giunta regionale successivamente alla presentazione del bilancio al consiglio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1988

BELTRAMI

88R0523

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1988, n. 9.

Misure urgenti per l'adeguamento della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti e per la gestione del Catasto regionale dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 9 del 2 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'adeguamento delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione dei progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di dare immediata attuazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed introduce modifiche alla citata legge regionale per la gestione del Catasto regionale dei rifiuti.

Art. 2.

Impianti esistenti

1. I progetti di cui agli articoli 1-bis e 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono sottoposti all'approvazione della giunta provinciale sulla base del parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18.

2. Gli ulteriori provvedimenti di competenza delle province in forza della delega conferita con legge regionale n. 18/86 relativi agli impianti esistenti sono parimenti assunti dalla giunta provinciale.

3. Per esistenti al 31 dicembre 1986, ai soli fini della presente legge, si intendono gli impianti approvati o autorizzati ai sensi dell'art. 31 o dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. Il rilascio dell'autorizzazione definitiva per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 da parte delle province non comporta l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 6, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, ferma restando la verifica da parte delle province stesse della rispondenza degli impianti suddetti alle disposizioni statali e regionali.

5. Per l'approvazione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 18/86 dei progetti degli impianti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell'art. 31, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, la provincia si avvale del parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86.

Art. 3.

Impianti con istruttoria positivamente conclusa

1. La giunta provinciale approva i progetti degli impianti per i quali il comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86 abbia già espresso parere favorevole nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge medesima.

Art. 4.

Nuovi impianti

1. I progetti di nuovi impianti, di cui all'art. 3-bis della legge n. 441/87 ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, sono approvati dalla giunta regionale che provvede all'istruttoria mediante apposite conferenze formate come segue:

a) i responsabili dei servizi tecnici dell'assessorato regionale all'ambiente e degli altri servizi regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con proprio provvedimento dalla giunta regionale;

b) il sindaco del comune sede dell'impianto e i sindaci dei comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;

c) il presidente della provincia competente per territorio, ovvero un assessore da lui delegato;

d) un rappresentante dell'U.S.S.L. competente per territorio;

e) tre esperti, di cui uno esperto geologo, uno esperto in tecnologie di smaltimento dei rifiuti ed uno esperto naturalista, scelti dalla giunta regionale fra quelli del comitato tecnico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18/86.

2. La conferenza ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente ed è presieduta dall'assessore regionale all'ambiente o da un funzionario dallo stesso delegato.

3. La conferenza si avvale di una propria segreteria.

4. I componenti della conferenza evidenziano tutti gli elementi che interessano il progetto, ciascuno per la propria competenza.

5. Le risultanze dei lavori della conferenza sono costituite dal complesso delle conclusioni formulate dai partecipanti la conferenza stessa.

6. Le autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti sono rilasciate dalla giunta regionale all'atto dell'approvazione del progetto; restano di competenza delle province, in forza della legge regionale n. 18/86, i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revoca e di rinnovo dell'autorizzazione medesima ed il ricevimento dei modelli di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.

Art. 5.

Abrogazione parere comitato tecnico regionale

1. L'art. 12, comma 3, n. 2), della legge regionale n. 18/86 è abrogato.

Art. 6.

Gestione del catasto

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/86 è sostituito dai seguenti tre commi:

«Sono tenuti alla compilazione ed alla trasmissione dei modelli di cui al comma precedente, in ottemperanza del disposto dell'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, tutti i soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti o tenuti all'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica stesso. Il relativo obbligo è sanzionabile ai sensi dell'art. 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Sono altresì tenuti alla compilazione dei modelli gli ulteriori soggetti che smaltiscono, ivi compresi quelli tenuti all'autorizzazione ai sensi del successivo art. 15, nonché tutti i soggetti che producono rifiuti.

La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di acquisizione dei modelli di cui al precedente comma, ai fini del progressivo completamento del catasto regionale dei rifiuti e per la sua totale gestione».

Art. 7.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 febbraio 1988

BELTRAMI

88R0524

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 1.

Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11: «Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, concernente «Disciplina della classificazione alberghiera», la classificazione alberghiera conserva validità fino al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

I. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 gennaio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 21402/2408).

88R0462

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 2.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39

I. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 è così sostituito:

«La visita al museo può essere a pagamento».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 gennaio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 21202/2407).

88R0463

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1988, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 22: «Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime colpite da calamità naturali verificatesi in Lombardia nel mese di luglio 1987».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La denominazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 è modificata in «Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime colpite da calamità naturali verificatesi in Lombardia nei mesi di luglio e agosto 1987».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione dispone l'erogazione di contributi straordinari a favore dei familiari di cittadini che abbiano perso la vita o risultino dispersi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Lombardia nei mesi di luglio e agosto 1987».

2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 come sostituito dal seguente comma, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1.-bis I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati a sostegno delle famiglie delle vittime il cui decesso abbia creato situazioni di disagio economico ai familiari ed in proporzione al danno subito».

3. al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 dopo la parola «provvede», sono aggiunte le parole «sentita la commissione consiliare competente.».

Art. 3.

1. La spesa autorizzata dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 e dal primo comma dell'art. 14 della L.C.R. n. 153 «Assesamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/1989 con modifiche di leggi regionali - V provvedimento» approvata dal consiglio regionale il 29 ottobre 1987, può essere utilizzata per la finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 22 come modificato dal precedente art. 2.

Art. 4.

1. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 la denominazione del cap. 1.2.2.7.2.2390 è così modificata «Contributi straordinari a favore dei familiari delle vittime in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di luglio e agosto 1987 in Lombardia».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 gennaio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 23002/2406).

88R0464

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1988, n. 4.**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1988.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n.1 del 12 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, e comunque non oltre il 29 febbraio 1988, è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1988 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 presentato al consiglio regionale ai sensi del predetto art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 gennaio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 dicembre 1987 prot. n. 22702/41).

88R0465**LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 5.****Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo sanitario nazionale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto**

1. In attuazione degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 concernente «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», nonché dei decreti ministeriali 2 marzo 1984, 30 maggio 1984, 15 maggio 1985 e 11 luglio 1986 e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.**Classificazione dei presidi**

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5 il cui possesso dà diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni, sono classificati:

a) «Personalizzati» in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinché possano costituire parte integrante del programma di previsione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;

b) «Predisposti» in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individuazione e/o modifiche e/o adattamenti;

c) «Finiti» per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente.

2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11. - 12. - 14. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26.

3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. - 27. - 28. - 29. - 30.

4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 31.

Art. 3.**Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati**

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui al precedente art. 1, sono:

a) per quanto attiene al personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra) che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b1) AZIENDE ORTOPEDICHE:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria; per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchino di fissaggio.

b2) LABORATORI OCULARISTICI:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

attrezzature: becchi «bunsen» e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi «personalizzati» può essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi «personalizzati» che risultino compatibili con i requisiti posseduti.

3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al precedente primo comma.

4. Le imprese sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.

5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle indicate alla U.S.S.L.

Art. 4.

Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell'elenco regionale di cui al precedente art. 1, sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra) che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b1) AZIENDE ORTOPEDICHE:

locali: laboratorio, sala misura o prove, sala d'aspetto;
attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice, trapano.

b2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE:

locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria protesica in campo libero;

attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero, impedenziometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami audiometrici;

b3) ESERCIZI DI OTTICA:

locali: sala vendite e gabinetto optometrico;

attrezzature: frontofocometro, mola, forottero, nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzatore per lenti a contatto.

2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al precedente primo comma.

3. Le imprese sono tenute a comunicare alle U.S.S.L. i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.

4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle indicate alla U.S.S.L.

Art. 5.

Requisiti necessari per la fornitura di prodotti finiti

Per la fornitura dei soli prodotti «finiti», per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamento sull'utente, è sufficiente la presentazione di una domanda alla giunta regionale esplicitante l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonché il possesso dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Art. 6.

Iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 1, le imprese, con sede legale nel territorio regionale nonché le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla giunta regionale, settore sanità e igiene, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui al successivo art. 8 predisporre e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.

3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

5. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della giunta regionale, ovvero all'assessore competente per materia se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della giunta regionale o all'assessore competente se delegato. Il ricorso è deciso in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 7.

Primo elenco regionale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al precedente art. 1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti presentando domanda, in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni.

2. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, delibera in ordine agli aventi titolo all'iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validità dal giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

3. Il settore sanità e igiene della giunta regionale, esaminate le domande pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora la documentazione prodotta non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa statale e regionale, provvede a darne opportuna e tempestiva comunicazione alle imprese interessate.

Art. 8.

Commissione tecnica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale, nominata dalla giunta regionale, e così composta:

a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti tra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;

b) un ingegnere o fisico o perito esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili;

c) un ingegnere o fisico esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo, o tra gli esperti del servizio informazioni e valutazioni ausili (SIVA);

d) due funzionari amministrativi competenti in materia, designati dal settore sanità e igiene e dal settore assistenza e sicurezza sociale;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre federazioni di produttori (FIOTO - ANA - FEDEROTTICA); ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare (ortopedica, audioprotesica, ottica).

2. I lavori di segreteria sono svolti da un dipendente del settore sanità e igiene della giunta regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima, senza diritto di voto.

3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipa alle sedute, solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.

5. Ciascuna decisione della commissione è espressa a maggioranza di voti, in presenza di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Funzioni della commissione tecnica

1. La commissione tecnica di cui al precedente art. 8 previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dai precedenti articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneità delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi del precedente art. 1.

2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, può disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la relativa decisione, è comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.

3. La commissione regionale svolge attività di consulenza per la giunta regionale in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalità di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi.

4. La commissione, ove necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attività di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione secondo modalità determinate dalla giunta regionale, con università, istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.

Art. 10.

Spese di funzionamento della commissione tecnica

1. Ai componenti della commissione tecnica regionale, compreso il segretario di cui al precedente art. 8, sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati», ove ciò sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta, e per non più di una seduta al giorno, senza la limitazione annua di sedute prevista dallo stesso art. 2.

Art. 11.

Modalità di pagamento delle imprese fornitrici di presidi

1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1986 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6 presentano all'U.S.S.L. di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente.

2. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;

b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;

c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma, e per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.S.L. di competenza.

5. La U.S.S.L. di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità ai presidi collaudati.

6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al precedente quarto comma, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 12.

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

1. Le U.S.S.L. trasmettono al settore sanità e igiene della giunta regionale i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili, sulla base della modulistica di rilevazione predisposta dal sistema informativo.

2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al precedente primo comma.

Art. 13.

Informazione

1. La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.

2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.

3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al precedente secondo comma.

Art. 14.

Norma finanziaria

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 15.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 febbraio 1988

TABACCI

(Approvata dal comitato regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1988 prot. n. 20802/252).

88R0466

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 6.

Modifica all'art. 18 (rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano regionale delle aree protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86

1. Il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, è così sostituito:

«6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, primo comma, lett. d); dalla stessa data, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio dell'avviso di ricevimento da parte della giunta regionale della proposta di piano, è vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica del piano, da parte della giunta regionale, ai sensi del successivo art. 19, secondo comma».

Dopo il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, come sopra modificato, è aggiunto il seguente comma:

«6.-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l'avviso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio immediatamente successivo alla data di ricevimento».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 febbraio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 febbraio 1988 prot. n. 22502/217).

88R0467

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 7.

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 31: concernente: «Piano territoriale regionale».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conferimento incarichi e proroga di termini

1. Per le esigenze straordinarie derivanti dalla definizione del piano territoriale regionale la giunta è autorizzata a conferire, a far tempo dal 1° gennaio 1988, per la durata massima di anni cinque, incarichi professionali in numero massimo di 5, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e successive modificazioni concernenti «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o covegni da parte della giunta regionale».

2. Al fine di evitare soluzione di continuità, la giunta regionale è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1987 gli incarichi già conferiti ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 31 concernente «piano territoriale regionale».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme stanziato al cap. 1.1.2.3.1.1236 la cui denominazione è così modificata: «Spese per competenze dovute agli esperti assunti per le esigenze straordinarie di definizione e di attuazione del piano territoriale regionale», iscritte negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 febbraio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1988 prot. n. 22802/255).

88R0468

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1988, n. 8.**Riconoscimento delle anzianità pregresse del personale regionale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
LA CORTE COSTITUZIONALE
HA DICHIARATO

CON ORDINANZA N. 17 DEL 13-19 GENNAIO 1988, IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DANDO ATTO

CHE LA PRESENTE LEGGE ENTRERÀ IN VIGORE NEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 43, 1° COMMA, DELLO STATUTO, ATTESO CHE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA ESPRESSO IL CONSENSO ALLA DICHIARAZIONE D'URGENZA ED ALLA CONSEGUENTE ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al personale è riconosciuta, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1981 con le modalità definite con la presente legge.

2. L'anzianità risulta dalla somma di quella riconosciuta ai fini della progressione economica al momento dell'immissione nei ruoli regionali e del servizio prestato nel livello funzionale corrispondente a quello di appartenenza.

3. Per il personale per il quale, al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali, non si è proceduto a riconoscimento di servizi precedentemente prestati, l'anzianità relativa a tali servizi ai fini della presente legge è definita sulla base dei criteri di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

4. Il servizio prestato nei livelli inferiori a quello di appartenenza è quantificato nel livello funzionale successivo, attraverso il trasferimento nella progressione economica di quest'ultimo, del valore dell'incremento corrispondente al periodo del servizio nel livello funzionale inferiore, presa a base di calcolo la progressione economica prevista dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 38.

5. È da considerarsi livello funzionale inferiore anche la qualifica funzionale rivestita in applicazione dell'ordinamento definito dalla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 ed individuata da un numero ordinale inferiore a quello che individua il livello funzionale successivamente attribuito.

6. L'anzianità complessiva così ottenuta determina la nuova posizione economica e giuridica, comprensiva di classi e scatti, da attribuire a decorrere dalla data del 1° gennaio 1982.

7. Le eventuali frazioni di anzianità non utilizzate sono considerate ai fini dell'ulteriore progressione economica.

8. Sono fatte salve eventuali posizioni economiche più favorevoli derivanti dalle precedenti normative.

Art. 2.

1. Le norme di cui al precedente art. 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati nei ruoli regionali successivamente al 14 dicembre 1973 ad eccezione del personale trasferito alla regione per il quale abbiano già trovato applicazione le corrispondenti norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 febbraio 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 24 febbraio 1983).

88R0469

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1988, n. 9.**Proroga del termine dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1988.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, e comunque non oltre il 7 marzo 1988, è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 presentato al consiglio regionale, ai sensi del predetto art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 marzo 1988 prot. n. 22702/542).

88R0470

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1988, n. 10.

Composizione dell'Ufficio di direzione dell'Unità socio sanitaria locale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 13 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

CON SENTENZA 10 MARZO 1988, N. 273, NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La composizione dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. resta determinata nel modo stabilito dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

2. Cessa di applicarsi quanto disposto dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62.

3. Dopo il secondo comma del predetto art. 9 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora la scelta di cui al precedente comma ricada su un operatore in servizio presso altre U.S.S.L., si applica l'istituto del comando di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761».

4. Il quinto comma dello stesso art. 9 è sostituito dai seguenti:

«5. L'incarico di dirigente coordinatore ha durata di cinque anni ed è rinnovabile. In costanza di incarico il dirigente coordinatore conserva la titolarità del posto precedentemente occupato e non dismette le funzioni, salvo diversa motivata determinazione del comitato di gestione con l'assenso dell'interessato.

5-bis. Il dirigente coordinatore dismette in ogni caso le funzioni precedentemente svolte nell'ipotesi prevista dal comma 2-bis del presente articolo.

5-ter. I dirigenti coordinatori promuovono consultazioni periodiche con i responsabili dei servizi sulle questioni di maggiore rilevanza e comunque di loro specifica competenza».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 marzo 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 24 febbraio 1983).

88R0471

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1988, n. 11.

Modifica alla legge regionale 19 luglio 1982, n. 43: «Istituzione delle Comunità montane».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 14 del 12 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La zona n. 15 di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 43 del 19 luglio 1982 è sostituita dalle seguenti zone omogenee:

«zona n. 15 comprendente i Comuni di:

Abbadia Lariana, Ballabio, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Lecco (p.m.), Lierna, Malgrate, Mandello Lario, Oliveto Lario, Olginate, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera.

zona n. 15/bis: comprendente i Comuni di:

Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi, Vercurago».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 28 marzo 1988 prot. n. 22402/631).

88R0472

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 12.

Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione del titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione ammette enti locali, enti ed imprese di trasporto pubblico, collettivo di persone a:

a) contributi in capitale *una tantum* per acquisto o per locazione finanziaria di autobus, trams, filobus di tipo unificato, ai sensi

dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi, di trasporto di persone, terrestri e lacuali, secondo quanto disposto dal titolo II della presente legge;

b) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di depositi con le relative infrastrutture e di sedi, secondo quanto disposto dal Titolo III della presente legge;

c) contributi in capitale una tantum per acquisto o per locazione finanziaria per la realizzazione delle opere previste nel vigente piano regionale dei trasporti, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. III/941 del 25 novembre 1982 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Piani pluriennali di investimento

1. Il consiglio regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie derivanti dalla ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, approva i piani pluriennali di investimento e di locazione finanziaria con articolazioni annuali, tenendo conto dei precedenti piani di assegnazione dei contributi di cui ai successivi artt. 6 e 13.

2. Le proposte di piano di cui al precedente primo comma sono elaborate dalla giunta regionale sentite le province e i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi istituiti rispettivamente con decreto del prefetto di Como n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del prefetto di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965, secondo le previsioni contenute nel piano regionale dei trasporti.

3. Nei piani di cui al precedente primo comma è indicato il relativo finanziamento nonché le categorie di interventi di cui al precedente art. 1. Detti piani pongono gli indirizzi ed i vincoli per i piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

TITOLO II

ACQUISTO E LOCAZIONE FINANZIARIA DEI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 3.

Criteri per la formulazione dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per l'acquisto o la locazione finanziaria dei mezzi di trasporto devono essere formulati sulla base dei seguenti criteri:

precedenza al rinnovo dei mezzi più obsoleti;

funzionalità dei mezzi, in relazione alle caratteristiche delle linee;

incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medie annue standard effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse o autorizzate e in funzione del coefficiente di occupazione dei mezzi in servizio;

incentivazione all'acquisto e prova in esercizio di veicoli sperimentali che consentano condizioni di maggiore economicità, sicurezza, rapidità e comfort del servizio, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4.

Misure dei contributi

1. La misura percentuale dei contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), è determinata nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dal consiglio regionale in sede di approvazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 2 tenendo conto:

a) per quanto riguarda i trams, i veicoli metropolitani, le filovie ed i natanti del prezzo di riferimento convenuto tra enti ed imprese di trasporto collettivo di persone beneficiari dei contributi e società fornitrici, previa verifica di congruità del prezzo effettuata dalla giunta regionale sulla base di apposito capitolato regionale;

b) per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto, del prezzo convenuto tra la Regione e le società fornitrici;

c) per quanto attiene la quota I.V.A. afferente il prezzo di acquisto, essa è ammessa a contributo nella misura corrispondente alla

percentuale che residua a carico del richiedente stesso, riferita all'anno precedente a quello della delibera di assegnazione del contributo di cui trattati.

2. Su richiesta degli enti locali e delle imprese di trasporto possono essere concessi in alternativa ai contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), contributi in capitale una tantum correlati a contratti di locazione stipulati dai beneficiari nella misura percentuale che sarà determinata dal piano di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Domande

1. La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata alla giunta regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia dei piani pluriennali di cui al precedente art. 2, deve riguardare il periodo di tempo considerato dal piano pluriennale cui si riferisce e deve contenere: l'indicazione del numero e dei tipi dei mezzi di trasporto per i quali si intende procedere all'acquisto o alla locazione finanziaria, l'elenco degli eventuali mezzi di trasporto da sostituire con relativa data di prima immatricolazione, le linee, o reti se trattasi di servizi urbani, nelle quali i nuovi veicoli saranno immessi, nonché le caratteristiche di esercizio delle linee stesse.

2. Le domande per ottenere i contributi presentate dopo la scadenza del termine di cui al precedente primo comma, con esclusione di quelle che non sono state ammesse al finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono considerate unitamente a quelle non finanziate in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

3. La domanda per ottenere i contributi di cui ai precedenti commi deve contenere altresì una dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio di linea e di non alienarli a terzi, salve specifiche autorizzazioni della giunta regionale:

a) per gli autobus urbani prima di anni 7;

b) per gli altri autobus prima di anni 10;

c) per i filobus prima di anni 20;

d) per gli altri mezzi di trasporto prima di anni 50.

4. Deve inoltre essere dichiarata l'accettazione della clausola di cui al successivo art. 7, quarto comma.

5. Per l'acquisto di trams, veicoli metropolitani, filovie e natanti la domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato piano tecnico finanziario per ogni intervento nel quale devono essere indicate le scadenze dei pagamenti anche in relazione alla copertura della quota non finanziata dalla Regione.

Art. 6.

Procedure di assegnazione

1. Sulla base dei piani di cui al precedente art. 2, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione e l'eventuale assestamento dello stesso e determina l'ammontare dei contributi.

2. L'erogazione dei contributi è disposta direttamente a favore dei benefici con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato con le modalità previste dal successivo art. 8.

3. Gli atti contrattuali per le forniture dei mezzi di trasporto devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla giunta regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi.

4. Ove non siano ottemperati i termini di cui al precedente terzo comma, sono revocati i contributi assegnati.

5. I contributi di cui al precedente quarto comma, sono assegnati sulla base di un suppletivo piano di assegnazione.

Art. 7.

Obblighi dei destinatari dei contributi

1. La dichiarazione di impegno di cui al precedente art. 5, terzo comma, unitamente alla certificazione dell'ammontare dei contributi ricevuti, deve essere iscritta a cura del conservatore del

pubblico registro automobilistico, sul foglio complementare; per i mezzi di trasporto per i quali non sia previsto il foglio complementare, l'iscrizione deve essere effettuata sul documento costituente il titolo di proprietà.

2. Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione; devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste dalla disciplina regionale in materia in vigore all'atto dell'acquisto.

3. La manutenzione dei mezzi di trasporto deve essere effettuata secondo normative e prescrizioni in vigore e deve risultare, per le relative verifiche, da un'apposita scheda da tenere a bordo dei singoli mezzi.

4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota parte dei contributi corrispondenti al periodo di mancata utilizzazione del mezzo, rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione, ai sensi del precedente art. 5, terzo comma.

5. Le quote recuperate ai sensi del precedente quarto comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. Il contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 4, è erogato dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato, in nome e per conto del beneficiario, alle aziende fornitrici o alle società di locazione finanziaria secondo le seguenti modalità:

entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6, terzo comma, fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo;

entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di consegna del mezzo di trasporto — nel quale il legale rappresentante della ditta fornitrice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve attestare la rispondenza del mezzo alle norme sulla unificazione nonché alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato regionale e alle prescrizioni regionali vigenti al momento della determinazione del prezzo — per il restante trenta per cento.

2. Per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione di trams, veicoli metropolitani, filovie e natanti, l'erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari in relazione alle scadenze del contratto di fornitura ed ai relativi stati di avanzamento, sempreché detti mezzi siano conformi alle norme sull'unificazione ed alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato regionale.

3. L'erogazione dei contributi per la locazione finanziaria nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 4, è effettuata direttamente alle società locatrici entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della copia del contratto di cui al terzo comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota «una tantum» e dopo la consegna del mezzo, con le modalità di cui ai precedenti commi in relazione al tipo di mezzo di cui trattasi, entro il 31 dicembre di ogni anno, per quanto attiene ai contributi in annualità.

TITOLO III

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI FISSI, TECNOLOGIE DI CONTROLLO, OFFICINE, DEPOSITI E SEDI

Art. 9.

Criteri per la formulazione dei piani

1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, sono predisposti sulla base degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, in modo da consentire la massima economicità gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrati.

Art. 10.

Misura dei contributi

1. L'entità dei contributi del presente titolo è determinata nel piano pluriennale di investimenti di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 11

Capitolato generale per tecnologie di controllo

1. La giunta regionale approva il capitolato generale per la fornitura di tecnologie di controllo ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. Tale capitolato deve garantire il perseguimento dell'obiettivo della gestione informatica unitaria dei dati a livello regionale.

Art. 12.

Domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia dei piani di cui al precedente art. 2.

2. Le domande di contributo presentate dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma sono considerate, unitamente a quelle non finanziate; in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

3. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnico-finanziaria che comprovi le necessità, e convenienza economica dell'intervento, nonché un atto di impegno a non modificare, salva autorizzazione della Giunta Regionale, la destinazione d'uso del bene. L'impegno a non modificare la destinazione d'uso vale per i seguenti periodi:

per le tecnologie di controllo installate sui mezzi o a terra, lo stesso numero di anni per il quale vale l'impegno di non alienazione ai sensi del precedente art. 5, comma terzo;

per le attrezzature ed impianti di officina e tecnologie di controllo a terra, anni 25;

per gli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture, anni 50.

Art. 13.

Procedure di assegnazione

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di assegnazione dei contributi e l'eventuale assestamento dello stesso sulla base dei piani di cui al precedente art. 2.

2. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere di cui al presente titolo devono essere stipulati dai destinatari di contributi e trasmessi in copia conforme all'originale alla giunta regionale, servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi.

3. Decorsi i termini inutilmente di cui al precedente secondo comma, sono revocati i contributi assegnati.

4. I contributi di cui al precedente terzo comma, sono riassegnati sulla base di un piano suppletivo di assegnazione sentita la competente commissione consiliare.

5. In caso di cessazione del rapporto di concessione, a qualsiasi titolo prima della scadenza, si applica quanto disposto dal precedente art. 7, quarto comma, in riferimento ai periodi previsti dal precedente art. 12, terzo comma.

6. Le quote recuperate ai sensi del precedente comma sono introitate sul capitolo del bilancio regionale di cui al successivo art. 18.

Art. 14.

Erogazioni

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente titolo III è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessorato competente, se delegato, direttamente a favore dei creditori degli assegnatari dei contributi stessi per alienazioni, forniture, opere e locazioni finanziarie con previsione di riscatto finale effettuate in applicazione della presente legge.

2. L'erogazione dei contributi è disposta, fino alla concorrenza della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero alla presentazione del contratto di locazione finanziaria e delle relative annualità o del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

3. Qualora i contributi riguardino opere ed impianti di cui al presente titolo eseguite direttamente da enti pubblici o loro aziende, gli atti contrattuali sono sostituiti da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale sono indicate puntualmente le caratteristiche dell'opera e l'analisi della spesa.

4. L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori presentati dall'ente o azienda, dal quale debbono risultare l'utilizzo dei fattori produttivi aziendali impiegati e le eventuali prestazioni fornite da terze imprese fino alla data di riferimento dello stato di avanzamento.

5. Il cinque per cento del contributo è comunque erogato previa verifica della congruità degli atti e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

Art. 15.

Sanzioni

1. Per le inosservanze degli obblighi assunti a mente dell'art. 7 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000, ferma restando in caso di grave e persistente inosservanza la facoltà di revocare i contributi.

2. Nel caso di cui al precedente art. 7, secondo comma, oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, il mezzo va rimesso in ripristino a cura del trasgressore beneficiario dei contributi.

3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni predette si applica la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Le assegnazioni di contributi per acquisto di autobus relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate nella misura del settantacinque per cento del prezzo di acquisto e della quota I.V.A. in conformità al disposto della legge regionale 9 luglio 1984, n. 34.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono considerate per l'anno 1989 le domande di contributi già presentate e quelle che saranno presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande presentate dopo il quarantacinquesimo giorno di cui al precedente secondo comma, con esclusione di quelle che non sono state ammesse al finanziamento per mancanza dei requisiti richiesti, sono considerate unitamente a quelle non finanziate, in sede di assestamento del piano di assegnazione dei contributi rinunciati da precedenti beneficiari.

4. I contributi compresi quelli concessi in applicazione della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 per la realizzazione di impianti di risalita sono determinati nella misura indicata dal precedente primo comma.

5. Il termine per la trasmissione degli atti contrattuali assunti a seguito delle assegnazioni di contributi per tecnologie di controllo e per infrastrutture di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 3/51172 del 23 aprile 1985 e n. 3/52595 del 21 maggio 1985, è prorogato al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di tecnologie di controllo e relative infrastrutture per l'anno 1986 di cui alla deliberazioni del Consiglio regionale n. IV/403 esecutiva dal 25 luglio 1986 è prorogato al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazione di leggi precedenti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l'espletamento dei procedimenti pendenti sono abrogati:

gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21;

gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e l'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1;

la legge regionale 1983, n. 65;

la legge regionale 9 luglio 1984, n. 34;

la legge regionale 12 luglio 1986, n. 26;

la legge regionale 12 settembre 1986, n. 51.

2. In deroga a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dalla presente legge:

a) gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma delle predette leggi regionali 26 gennaio 1978, n. 21; 2 gennaio 1982, n. 1; 27 agosto 1983, n. 65; 9 luglio 1984, n. 34; 12 luglio 1986, n. 26; 12 settembre 1986, n. 51, continuano a produrre i propri effetti;

b) possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi a dar corso ai provvedimenti di cui alla precedente lettera a).

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono finanziati, per quanto di competenza regionale, con le assegnazioni statali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. In relazione a quanto disposto dai precedenti artt. 6, quarto comma, e 13, sesto comma, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sarà apportata la seguente variazione:

al titolo 3, categoria 4, è istituito il capitolo 3.4.2278 «Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi o revocati in materia di trasporti».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° aprile 1988 prot. n. 21502/694).

88R0561

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 13.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1982, n. 23: «Determinazione dell'indennità di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di missione

1. L'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1982, n. 23 concernente «Determinazione dell'indennità di presenza, del rimborso delle spese di viaggio e del trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo» è così sostituito:

«Art. 1. — Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate spetta un'indennità di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al presidente spetta un'indennità di L. 100.000 ed al vice presidente vicario spetta un'indennità di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

3. L'indennità è corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dall'entrata in vigore della presente Legge».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziare al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge regionale Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° aprile 1988 prot. n. 20202/692).

88R0547

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 14.

Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I concorsi speciali previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 concernente «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione» possono essere svolti con le procedure fissate dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38 concernente «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle Regioni a statuto ordinario» ovvero con le procedure previste dalla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 concernente «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario».

2. Per concorso speciale s'intende il primo concorso per ciascuna figura professionale delle qualifiche funzionali dalla seconda alla settima indetto successivamente alla ristrutturazione delle medesime figure professionali, attuata con la deliberazione del consiglio regionale adottata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10.

3. Per la partecipazione ai concorsi speciali, quale che sia la forma di espletamento, sono confermati i requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° aprile 1988 prot. n. 20202/695).

88R0548

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 15.

Disposizioni transitorie in materia di laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'adeguamento dei laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico alla disciplina disposta dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 79, nonché di quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 93, sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che hanno svolto l'attività di tecnico presso uno o più laboratori extraospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico per un periodo di almeno 5 anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge, i quali potranno proseguire la loro attività come se fossero muniti dei titoli di cui all'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° aprile 1988 prot. n. 20902/693).

88R0549

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 16.

Modifica all'allegato 1 della legge regionale 29 giugno 1987, n. 19: concernente: «Programma annuale di assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 16 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica alla lett. f2) dell'allegato 1 «Procedure adempimenti, requisiti di ammissibilità» alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19)

1. La lett. f2) dell'allegato 1 «Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilità» alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19 e così sostituita:

«f2) far pervenire alla giunta regionale il certificato di consegna lavori e la delibera di assunzione del mutuo entro il 31 marzo 1988».

Art. 2.*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 aprile 1988

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 aprile 1988 prot. n. 21802/697).

88R0550

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 9.**

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, concernente: «Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 19 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 9 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo gli uffici del catasto provvedono ad eliminare i cambiamenti introdotti in via

provvisoria negli atti catastali in base al tipo di frazionamento divenuto inefficace ed a tutti gli eventuali tipi di frazionamento successivi ad esso collegati, nonché ad evidenziare l'intervenuta inefficacia sull'originale e sulle copie autentiche del tipo stesso.

2. Qualora la dichiarazione di inefficacia sia richiesta dal professionista che ha presentato il tipo di frazionamento, gli uffici del catasto provvedono agli adempimenti di cui al comma precedente, sempreché vi sia l'assenso del professionista che ha presentato tipi di frazionamento successivi ad esso collegati».

Art. 2.

1. Gli articoli 13 e 14 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono abrogati.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale emana il regolamento di esecuzione della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, previa deliberazione della giunta medesima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per i tipi di frazionamento depositati negli uffici del catasto alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di utilizzazione previsto dall'art. 7 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 aprile 1988

BAZZANELLA

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI
88R0429

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 2.**

Estensione del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-85.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 2 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Periodo di validità*

1. Il periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-85, di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come prorogato con le leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, 21 gennaio 1987, n. 3, e 31 luglio 1987, n. 16, viene ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1988-90 e comunque non oltre il 30 giugno 1988.

2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validità le norme provinciali la cui efficacia è collegata con il periodo di validità del piano sanitario provinciale, nonché gli atti adottati dalla provincia in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.

Art. 2.

Assegni di specializzazione - Proroga del termine

1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è prorogato al 31 dicembre 1989.

Art. 3.

Modifica dell'art. 6, primo comma della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1

1. Con effetto dall'entrata in vigore della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, la parola «conseguono», di cui all'articolo 6, primo comma, della stessa legge, è sostituita dalla parola «frequentano».

Art. 4.

Modifica dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1

L'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:

1. I beneficiari di cui all'art. 3 o all'art. 6, primo e secondo comma, della presente legge devono impegnarsi a prestare servizio nel servizio sanitario pubblico della provincia di Bolzano per un periodo da fissarsi dalla giunta provinciale con regolamento. Questo periodo non può essere inferiore a 5 anni e deve essere compiuto nello spazio di tempo da fissarsi nello stesso regolamento.

2. In caso di totale o parziale inosservanza dell'impegno di cui al precedente comma dovrà essere restituita una parte dell'assegno di specializzazione o contributo finanziario compresi gli interessi legali. La parte da restituire viene determinata con delibera della giunta provinciale in base ad un regolamento e non può superare il 70% dell'assegno rispettivamente contributo stesso».

Art. 5.

Interpretazione di norme riguardanti l'assistenza sanitaria in Austria

1. Le prestazioni sanitarie eseguite dai singoli istituti clinici della Clinica universitaria di Innsbruck, nonché dalle strutture annesse e cioè l'Istituto batteriologico-serologico, l'Istituto chimico-medico, nonché l'Istituto per la batteriologia sperimentale, sono da considerare come prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, e possono essere fatturate dagli istituti medesimi direttamente alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 6.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bologna, addì 19 gennaio 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0455

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1988, n. 3.

Modifiche alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7: «Interventi di emergenza per calamità naturali nel settore dell'edilizia popolare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 2 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunte le seguenti lettere:

«d) alla concessione di contributi ai comuni per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti;

e) alla concessione di sovvenzioni una tantum in favore delle famiglie».

2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, è sostituito dal seguente:

«3 La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) del secondo comma, ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, può essere effettuata anche in altra sede nell'ambito della zona colpita dall'evento calamitoso. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano urbanistico comunale i termini di cui all'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono ridotti alla metà e non si applica il riparto tra aree destinate all'edilizia residenziale privata ed all'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Le aree edificabili così individuate sono espropriate dai comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al comune l'area su cui insisteva il fabbricato distrutto».

3. Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, vengono aggiunti i seguenti periodi: «Per l'espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione si applicano le disposizioni di cui alla parte seconda della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. La misura dell'indennità di esproprio è determinata dalla media tra l'indennità spettante ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e l'indennità spettante ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1 Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui alla lettera a) dell'art. 1 vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 40% al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione del fabbricato riparato o ricostruito determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, e non può comunque essere superiore al costo di costruzione di un alloggio popolare con una superficie lorda complessiva di 160 metri/quadri.

3. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del contributo è aumentato del 25%.

4. Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni.

5. Nella concessione delle agevolazioni di cui al precedente primo comma, si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall'evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10%.

Art. 3.

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente articolo 4-bis:

«Art. 4-bis. — I contributi a fondo perduto per l'acquisto delle aree edificabili di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 1 vengono depositati dal presidente del comitato edilizia residenziale in base al decreto del Presidente della giunta provinciale, di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, entro il termine di cui al secondo comma dello stesso articolo. Il provvedimento del presidente è sottoposto al CER per la ratifica nella seduta successiva.

2. I contributi a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria delle aree edificabili di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1 vengono concessi dal CER in base al progetto delle opere regolarmente approvato».

Art. 4.

Dopo la lettera c) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene raggiunta la seguente lettera:

«d) le abitazioni per le quali il danno causato dall'evento calamitoso, compreso quello derivante dalla perdita di mobili, arredamenti, vestiari e suppellettili, è inferiore al 4% del costo di costruzione dell'abitazione determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, purché il reddito complessivo familiare del proprietario sia superiore del minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69».

2. Al secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunto il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 40% dei costi riconosciuti ammissibili».

3. All'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, viene aggiunto il seguente comma:

«3 La causa di esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non si applica qualora l'alloggio sia affittato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, o convenzionato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, viene inserito il seguente articolo 6-bis:

«Art. 6-bis. — *Sovvenzione una tantum in favore delle famiglie.* -

1. Alle famiglie le quali in seguito all'evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobili, arredamento, vestiario e suppellettili, è concessa una sovvenzione sino a L. 15.000.000. Tale importo è aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia oltre il terzo.

2. La sovvenzione di cui ai commi precedenti può essere concessa fino al limite massimo del 50% dell'ammontare dei danni subiti e risultanti dal verbale di accertamento redatto in contraddittorio con gli interessati dall'ufficio tecnico comunale o dall'ufficio tecnico provinciale per l'edilizia abitativa agevolata nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso.

3. Le sovvenzioni sono deliberate dal CER e l'Assessore provinciale all'edilizia residenziale, quale presidente del CER, ne dispone il pagamento. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

4. La relativa domanda deve essere presa a pena di decadenza entro sessanta giorni dell'evento calamitoso».

Art. 6.

Sussidi a famiglie di coltivatori diretti per la ricostruzione ed il riattamento di fabbricati ad uso abitativo

1. Per la ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o danneggiati dall'alluvione avvenuta nei mesi di luglio e agosto 1987, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti sussidi, che vengono erogati con i mezzi e le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e non possono superare l'importo massimo fissato al precedente articolo 2 per le agevolazioni dirette alle stesse finalità.

2. Tuttavia all'accertamento circa la veridicità delle indicazioni contenute nelle domande provvedono, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, secondo comma, della succitata legge provinciale, direttamente i periti dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

1. L'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, è sostituito dal seguente:

«1 Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, nonché per provvedere, in occasione di dette calamità alle opere di pronto soccorso, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'amministrazione provinciale è autorizzata a:

- a) disporre direttamente l'esecuzione delle opere;
- b) accordare sussidi ai comuni.

2. Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

3. Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità.

4. La giunta provinciale, con le modalità da fissarsi nel regolamento di esecuzione, è autorizzata a concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nei settori della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche:

- a) per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;
- b) per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impiegarsi per interventi nel predetto settore;
- c) per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).

5. La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel quarto comma, in uso a titolo gratuito o in comodato, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono attuati anche per coloro che abbiano subito danni in seguito ad eventi calamitosi verificatisi a partire dal mese di luglio 1987.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle sovvenzioni una tantum in favore delle famiglie residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi dei mesi di luglio e agosto del 1987 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per interventi a favore delle famiglie colpite dalle calamità naturali dell'anno 1987 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 5.500 milioni, tramite il fondo di emergenza di cui alla legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche e integrazioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 1988-89 alla sezione 4, settore 4.1, lettera b.2, del bilancio pluriennale 1987-89 della provincia.

Art. 10.

*Modifica dell'art. 2 della legge provinciale
22 ottobre 1987, n. 27*

1. Nel primo comma, seconda frase, del testo italiano dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la parola «ed» dopo le parole «per oltre il 70%» è sostituita con la parola «od».

2. La modifica di cui al precedente comma si applica sin dall'entrata in vigore della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27.

Art. 11.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 gennaio 1988.

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0456

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, recante norme in materia di servizio di tesoreria della provincia autonoma di Bolzano.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
n. 103 del 27 aprile 1986)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, modificata dall'art. 13 della legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1 La giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti anche indirettamente con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 gennaio 1986

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0457

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Modifiche all'ordinamento del personale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige
n. 6 del 2 febbraio 1988)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della nona qualifica funzionale

1. Per i dipendenti delle ex carriere direttive che rivestono particolari posizioni professionali è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1987, la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con le procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 6 agosto 1987, n. 18.

2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale è quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.

3. La dotazione organica della nona qualifica funzionale dei vari ruoli non deve superare il cinquanta per cento della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale; l'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità superiore.

4. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale espleta le seguenti funzioni:

- a) reggenza dell'ufficio in caso di assenza o impedimento;
- b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
- c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;
- d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;
- e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, e, ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;
- f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

Art. 2.

Dotazione organica della nona qualifica funzionale

1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono determinate, con deliberazione della giunta provinciale, le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà delle dotazioni organiche dell'ottava qualifica funzionale esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Fino a quando non verranno determinate le nuove dotazioni organiche del personale provinciale, con il provvedimento di cui al precedente primo comma, deve essere dichiarato indisponibile, nella settima qualifica funzionale, un numero di posti pari a quelli costituenti la dotazione organica della nona qualifica funzionale. Ove in applicazione della presente legge, determinati ruoli vengano a trovarsi privi di posti nella settima qualifica funzionale ovvero di insufficiente dotazione organica nella medesima, l'indisponibilità opera anche sui posti dell'ottava qualifica funzionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dichiarazioni di cui al quarto comma dell'art. 1 ed in relazione alle attività d'istituto, si farà luogo all'individuazione dei profili professionale e dei relativi contenuti nella qualifica funzionale con le procedure ivi indicate, prevedendo, ove necessario, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

Art. 3.

Inquadramento definitivo

1. L'inquadramento definitivo per i destinatari del secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è fissato al 1º gennaio 1987.

Art. 4.

Titoli di studio

1. La lettera *d*) del primo comma dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituita dalle seguenti:

«*d*) settima qualifica funzionale: diploma di laurea;

e) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero diploma di laurea con titoli di specializzazione postuniversitaria».

Art. 5.

Dotazioni organiche dell'ottava, settima e quarta qualifica funzionale

1. I posti di organico della settima qualifica funzionale dei ruoli provinciali, per il cui accesso sono richiesti i titoli di studio e professionali di cui alla lettera *e*) e dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come integrato dall'art. 4 della presente legge, sono ascritti e recati in aumento nell'ottava qualifica funzionale e sono soppressi nella settima qualifica funzionale.

2. I posti di organico del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva sono ascritti alla quarta qualifica funzionale.

3. I posti della ex carriera ausiliaria del ruolo speciale dei servizi tecnici e della ex carriera dei cantonieri dello stesso ruolo, fermo restando le rispettive dotazioni organiche, possono essere coperti nella terza o quarta qualifica funzionale, in relazione ai requisiti di accesso richiesti in sede di assunzione, rispettivamente, dalle lettere *a*) e *b*), del primo comma dell'art. 54 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Norma per il personale veterinario provinciale

1. La disposizione della prima parte del quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, è estesa anche al personale del ruolo speciale dei servizi veterinari.

Art. 7.

Aumento organici

1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per l'edilizia abitativa agevolata di cui ai numeri 73, 74 e 75 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, la dotazione organica di cui al ruolo amministrativo compreso nell'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente aumentato di un posto nella sesta qualifica funzionale e di due posti nella quarta qualifica funzionale.

Art. 8.

Procedure per la liquidazione premio servizio

1. Al personale della provincia che cessa dal servizio con diritto a pensione o per collocamento in aspettativa ed in soprannumero, ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, può essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennità di buona uscita provinciale inclusiva dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., da computarsi in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze della provincia medesima.

2. All'erogazione del predetto anticipo provvede il direttore dell'ufficio stipendi tramite apertura di credito disposta annualmente a suo favore, dietro attestazione del servizio prestato rilasciata dai competenti uffici per l'amministrazione del personale dei singoli ruoli.

3. All'atto della liquidazione definitiva dell'indennità di buona uscita da parte del competente ufficio previdenza sociale e pensioni il direttore dell'ufficio stipendi provvede al recupero del relativo anticipo.

4. Le spese per gli anticipi di cui al presente articolo e le entrate derivanti dai relativi recuperi sono imputate ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio provinciale.

Art. 9.

Anticipazione indennità fine servizio - Rimborso premio servizio I.N.A.D.E.L. alla provincia

1. I commi aggiuntivi all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, introdotti con l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'indennità di cui al presente articolo può essere corrisposta al personale dipendente all'atto della cessazione dal servizio con diritto a pensione in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio.

4. La provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditorie nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura notarile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. medesimo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'art. 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10.

6. L'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono abrogati».

Art. 10.

Sostituzione temporanea di dirigenti

1. Al terzo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è aggiunta con effetto dalla sua data di entrata in vigore la seguente frase: «Qualora invece il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di dirigenza è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare».

Art. 11.

Responsabilità

1. L'art. 261 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, si applica anche agli amministratori e dipendenti della provincia autonoma di Bolzano.

2. Per gli amministratori della provincia autonoma di Bolzano trova inoltre applicazione l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 12.

Variatione denominazione ufficio

1. La denominazione dell'esistente ufficio n. 57: ufficio tecnico IV zona, viene variata in «Ufficio tecnico infrastrutture C». Detto ufficio ha i compiti qui di seguito descritti: Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione e sistemazione di impianti di depurazione e impianti per lo smaltimento di rifiuti solidi e delle opere accessorie; conduzione degli impianti; alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi; attività consultiva tecnica, accertamenti tecnici, collaudi; attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'ufficio affari amministrativi.

2. Le attuali attribuzioni dell'ufficio infrastrutture B vengono integrate con l'ulteriore compito «Conduzione degli impianti».

Art. 13.

Istituzione dell'ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici presso l'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca

1. Al punto V dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'ufficio n. 39, già abrogato dall'art. 47, secondo comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, assume la seguente nuova denominazione: «Ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici». Il nuovo ufficio tratta le questioni relative al trattamento previdenziale e di quiescenza del personale direttivo e docente delle scuole statali con lingua di insegnamento tedesca.

2. Il compito «trattamento di quiescenza e previdenza», indicato fra quelli degli uffici indicati con i numeri 41, 42 e 43 di detto allegato A, è soppresso.

3. Per far fronte alle esigenze di funzionamento del suddetto ufficio gestione affari previdenziali e pensionistici la dotazione organica del personale dell'intendenza scolastica per la scuola di lingua tedesca, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di un posto nella VII qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.

Art. 14.

Modifica e istituzione di uffici presso la sovrintendenza scolastica

1. L'ufficio 164, scuole secondarie di cui al punto XIV dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, assume la nuova denominazione: n. 164 «Ufficio ruolo delle scuole secondarie» ed esercita i seguenti compiti:

- a) gestione dei ruoli del personale direttivo e docente: amministrazione giuridico-economica, nonché dei movimenti definitivi e annuali;
- b) incarichi di presidenza;
- c) gestione degli altri organici;
- d) convegni: esoneri e autorizzazioni varie del personale direttivo e docenti di ruolo;
- e) personale docente del conservatorio di musica;
- f) contenzioso.

2. Al punto XIV — Sovrintendenza scolastica — dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente ufficio: n. 190 - «Ufficio concorsi delle scuole secondarie», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) concorsi a cattedre;
- b) albo professionale;
- c) docenti non di ruolo: graduatorie e nomine;
- d) docenti di religione;
- e) alunni: iscrizioni, trasferimenti, esoneri ed altro;
- f) scrutini ed esami;
- g) atti degli organi collegiali;
- h) convitto nazionale e rispettivo personale non docente;
- i) contenzioso.

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di servizio della sovrintendenza scolastica, le dotazioni organiche previste per la stessa dal ruolo speciale del personale addetto all'istruzione professionale in lingua italiana, di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentato di un posto nella VI qualifica funzionale.

NORME TRANSITORIE

Art. 15.

Inquadramento nella nona qualifica funzionale

1. In sede di prima applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge, nella nona qualifica funzionale è inquadrato, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il personale che, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione ed equiparate e di direttore di sezione ed equiparate.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali, per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, ed il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 16.

Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale

1. Il personale laureato in ingegneria o in architettura o in urbanistica o in chimica, nonché quello per il quale siano stati richiesti per l'assunzione titoli di specializzazione postuniversitaria, appartenente

alla settima qualifica funzionale ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con effetto dal 1° gennaio 1986, o dalla data successiva di assunzione, nell'ottava qualifica funzionale dei rispettivi ruoli.

2. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente alla settima qualifica funzionale, laureato in giurisprudenza, in possesso del titolo di procuratore legale e che eserciti effettivamente le relative funzioni. A tal fine il numero dei posti dell'ottava qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentato di otto unità riservate esclusivamente a tale categoria di personale.

Art. 17.

Inquadramento nella quarta qualifica funzionale

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986, o dalla data successiva di assunzione, sono inquadrati nella quarta qualifica funzionale, oltre alle categorie di personale ivi collocate ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, anche il personale della terza qualifica funzionale che espliciti anche le funzioni di agente di polizia giudiziaria, gli agenti tecnici ed i cantonieri in possesso di un diploma di lavorante artigiano, di un diploma di fine apprendistato o di attestato di qualificazione professionale ed effettivamente addetti a mansioni connesse a dette qualificazioni, nonché gli agenti tecnici addetti al servizio automobilistico in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria «C».

Art. 18.

Passaggio di livello

1. Il personale provinciale delle ex carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, consegue il passaggio al livello retributivo connesso a quello della qualifica immediatamente superiore:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 1986 se a detta data ha già maturato un'anzianità di almeno nove anni di servizio senza demerito nella qualifica funzionale di appartenenza;
- b) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di nove anni di servizio senza demerito nella qualifica funzionale di appartenenza.

Art. 19.

Passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale

1. Fino a quando non saranno stati identificati i profili professionali di cui al primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, i concorsi ivi previsti sono banditi per i posti di ottava qualifica funzionale. L'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi suddetti è ridotta di un anno.

Art. 20.

Personale proveniente da altre amministrazioni

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 non trovano applicazione nei confronti del personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria, già appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, transitato nei ruoli provinciali a termini delle rispettive norme statali, regionali e provinciali, e che abbia fruito presso le amministrazioni di provenienza dei benefici previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o da analogha normativa.

2. Il personale di cui al precedente comma è compreso nelle dotazioni organiche delle suddette ex carriere dei ruoli provinciali, conservando il livello retributivo acquisito.

Art. 21.

Incarichi provvisori di dirigenza

1. Gli incarichi di dirigenza degli uffici istituiti dalla presente legge, nonché quelli relativi alle strutture organizzative vacanti alla data della sua entrata in vigore o che si rendano vacanti entro il 31 dicembre 1988, sono conferiti in via provvisoria con la procedura di cui all'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

Art. 22.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'art. 39 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 6.450 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988, ivi comprese lire 3.200 milioni per arretrati relativi agli anni 1986 e 1987 ed in lire 3.250 milioni a decorrere dall'anno 1989.

2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede:

a) per il biennio 1988-1989, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1988-1989 alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989;

b) per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci della provincia.

Art. 24.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 gennaio 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI.

88R0458

LEGGE PROVINCIALE 22 febbraio 1988, n. 6.

Provvedimenti a favore dell'assistenza di base ed agli anziani nella provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 1° marzo 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beneficiari delle sovvenzioni provinciali

1. In deroga al disposto di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, e fino alla costituzione degli enti ivi previsti le sovvenzioni di cui alla citata legge provinciale sono erogate agli E.C.A. di Bolzano e Merano e ai Consorzi tra gli E.C.A. costituiti per gli scopi previsti dalla legge suddetta.

Art. 2.

Istituzione della sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis. — *Sottocommissione provinciale per i ricorsi in materia di prestazioni di assistenza economica.* — 1. È istituita la sottocommissione provinciale per la decisione in materia di prestazioni di assistenza economica, della quale fanno parte:

a) l'assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato, che la presiede;

b) due dei tre esperti nella materia dell'assistenza economica di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge;

c) uno dei tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 5, lettera f), della presente legge;

d) il rappresentante dei segretari di cui all'art. 5, lettera g), della presente legge.

2. Per i membri di cui alle lettere da b) a d), devono essere nominati anche i membri supplenti, che sono scelti tra i membri effettivi e supplenti di cui alle lettere da e) a g) dell'art. 5 della presente legge.

3. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, avverso le decisioni in materia di assistenza economica. Modi e termini di proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

b) esprime il parere sulle decisioni degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 8-bis della presente legge.

4. Il presidente della commissione riferisce alla commissione provinciale per l'assistenza di base periodicamente e comunque una volta l'anno del lavoro svolto dalla commissione.

5. I verbali sulle decisioni della commissione sono comunicati ai membri della commissione provinciale per l'assistenza di base.

6. Funge da segretario della commissione il segretario della commissione provinciale per l'assistenza di base.

7. Alle sedute della commissione possono partecipare di volta in volta, su invito del presidente, esperti della materia senza diritto di voto.

8. La commissione viene nominata con deliberazione della giunta provinciale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura provinciale.

9. Ai membri della commissione ed al segretario spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.

2. La disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 3.

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche

1. Nella lettera d) dell'art. 3 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, le parole «ed i funzionari dipendenti» sono soppresse.

2. Nel primo e secondo comma dell'art. 7-bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, la parola «gennaio» viene sostituita dalla parola «marzo».

3. Il primo comma dell'art. 7-ter della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2, è determinata dalla giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, in rapporto alle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani, nonché tenuto conto dell'esigenza di distribuire le risorse nel modo più equilibrato possibile».

4. Il primo comma dell'art. 8-bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di bisogno economico determinato da evenienze di carattere eccezionale, che comportino una spesa incompatibile con l'equilibrio del programma annuale degli enti di assistenza di base di cui all'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, la domanda di prestazione sarà rimessa dagli enti per l'assistenza di base alla giunta provinciale, la quale, sentito il parere della commissione provinciale di cui al precedente art. 6-bis, decide sulla concessione della prestazione, su proposta dell'assessore competente per materia».

Art. 4.

Modifiche alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Il direttore della casa di riposo deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ed essere scelto preferibilmente fra gli assistenti sociali, i sociologi e gli psicologi. Può essere nominato direttore di una casa di riposo con meno di 40 posti letto anche un assistente geriatrico o un infermiere con esperienza di lavoro almeno biennale in casa di riposo o in servizi di aiuto domiciliare».

2. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è abrogato.

3. Il quarto comma dell'art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Le entrate derivanti dalla maggiorazione vanno considerate tra le detrazioni da applicare per la determinazione della retta».

4. Nel secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole «e al numero degli utenti» sono soppresse.

5. Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è abrogato.

6. Nell'ultimo comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, le parole «corredata dal consuntivo dell'attività ammessa a finanziamento» sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Per la liquidazione dei contributi o delle sovvenzioni di cui alla presente legge è fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di presentare documentazione di spesa fino alla concorrenza del contributo o delle sovvenzioni concessi».

8. Il primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani, nonché alla sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti».

9. Il secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La giunta provinciale può altresì, su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani, nonché all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sulla problematica dell'anziano e dei servizi ad esso rivolti».

Art. 5.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 febbraio 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R0459

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 18.

Modifica all'art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e norme di attuazione (Trasporti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1° marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 35 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, è così modificato:

«La valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da autorizzare da parte della direzione provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è effettuata dal settore trasporti della giunta regionale o dell'ente delegato ed è dagli stessi comunicata alla predetta direzione.

Non è di ostacolo alla predetta valutazione di compatibilità il vincolo di destinazione di cui al primo comma dell'art. 55 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nei limiti fissati dalla presente legge.

La stessa procedura è seguita relativamente alle autorizzazioni concernenti l'immissione o l'eliminazione di autobus in servizio di linea».

Art. 2.

Il nulla osta recante la valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio occasionale ed eccezionale può essere rilasciato dal settore trasporti della giunta regionale nelle seguenti ipotesi:

- a) avvenimenti di carattere sportivo;
- b) avvenimenti di carattere religioso;
- c) gite scolastiche;
- d) partecipazioni a convegni e congressi;
- e) avvenimenti di particolare rilevanza sociale;

Il nulla osta di cui al comma precedente può essere rilasciato per gli autobus acquistati con l'intervento delle provvidenze regionali solo fino al 31 dicembre 1989.

La possibilità del rilascio di tale nulla osta per gli autobus di linea acquistati senza intervento regionale resta valida anche successivamente a detta data.

Art. 3.

Al rilascio del nulla osta di cui all'articolo precedente può farsi luogo, in ogni caso, soltanto nei seguenti periodi:

- dal 15 marzo al 30 giugno;
dal 1° settembre al 30 settembre.

Art. 4.

Al concessionario di servizi di linea che effettui servizi di noleggio senza il relativo nulla osta, utilizzando autobus con contributo regionale vengono revocate le concessioni per i servizi di linea di cui è titolare.

Al concessionario di servizi di linea che effettui servizi di noleggio senza nulla osta, utilizzando autobus che non hanno goduto di provvidenze regionali non possono essere rilasciati nulla osta per un anno a decorrere dalla accertata infrazione e gli devono essere comminate le sanzioni previste dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 agosto 1983, n. 55.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0581

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 11.

Modifica alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 — Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale — Biennio 1983-1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 45 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 13 e così sostituito:

Art. 45.

Dotazione organica complessiva

«Le dotazioni organiche distinte per livello funzionale sono riportate nella tabella «C». La predetta tabella «C» è allegata alla presente legge e ne costituisce parte integrante».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1987 n. 12 è abrogato.

Art. 3.

Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della legge sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 33 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Campobasso, addì 26 aprile 1988.

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

88R0423

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 12.

Modifica alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14 — Ordinamento della struttura organizzativa della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 8 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 14 le parole tabella «A» sono soppresse e così sostituite tabella: «A-bis».

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale del 29 aprile 1985 n. 14 è aggiunto il seguente comma:

Alle sedute del consiglio regionale assiste, di norma, in qualità di segretario, il responsabile del settore «Segreteria del Consiglio» oppure, su indicazione dell'ufficio di presidenza, un responsabile di altro settore scelto prioritariamente tra quelli in servizio presso il consiglio regionale.

Art. 3.

L'allegato «A» alla legge regionale 29 aprile 1985 n. 14 è soppresso ed è sostituito dal nuovo allegato «A-bis» che fa parte integrante della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Campobasso, addì 26 aprile 1988.

DI LAURA FRATTURA

(Omissis).

88R0424

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e annesso bilancio pluriennale 1988-1990.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 28 del 22 aprile 1988)

(Omissis).

88R0427

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 14.

Art. 53, quinto comma della legge regionale 3 marzo 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1987.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 28 del 22 aprile 1988)

(Omissis).

88R0428

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1988, n. 9.

Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 del termine di cui all'art. 5, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, concernente: «Norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 5, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 aprile 1988

FANTINI

88R0492

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1988, n. 10.

Costituzione in comune autonomo della frazione Massa di Somma del comune di Cercola in provincia di Napoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 29 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Massa di Somma del comune di Cercola, in provincia di Napoli, è distaccata dal comune stesso ed è costituita in comune autonomo con la denominazione di «Massa di Somma».

La consistenza attuale della popolazione di Massa di Somma, secondo dati forniti dall'ISTAT relativi al censimento del 1981, è di 5.400 abitanti.

La consistenza del territorio è quella corrispondente alla determinazione degli ambiti territoriali dei seguenti seggi elettorali del comune di Cercola: sezione n. 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 2.

Il territorio del comune di Massa di Somma è quello descritto nella tabella A e riportato su planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge.

Art. 3.

La provincia di Napoli è delegata, a norma dell'art. 11 della legge regionale 20 ottobre 1974, n. 54, a regolare i rapporti conseguenti all'istituzione del nuovo comune ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ed alla ripartizione del personale secondo i principi relativi alla successione tra le persone giuridiche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1988

FANTINI

(Omissis).

88R0573

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
 - ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
 - ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
 - ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9
- BASILICATA**
- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
 - ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
 - ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudicca
 - ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
 - ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
 - ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
 - ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
 - ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
 - ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
 - ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORTOFONONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- LIGURIA**
- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVOINA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- LOMBARDIA**
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BENGAJO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- MARCHE**
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 108
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- PUGLIA**
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 66
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
 - Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/59
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
 - ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
 - ◇ **PALESTRO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 76/74
 - Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
 - ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 34
 - ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastrotrenza, 22
 - ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carucci, 9
 - ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 31
 - ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
 - ◇ **FISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
 - ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via dello Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
 - ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34
- VENETO**
- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
 - ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
 - ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
 - ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovia SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221